

**COPIA**



**COMUNE DI QUART**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**

**Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 22**

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICHE, ANALISI E APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaquindici** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **diciannove** e minuti **zero** presso la sala consiliare comunale, convocato con determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il:

**CONSIGLIO COMUNALE**

in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
BAROCCO Giovanni - Presidente	Si
ACHERON Eugenio - Vice Sindaco	Si
PALLUA Bruno - Consigliere	Si
HERIN Silvano - Consigliere	Si
LALE DEMOZ Massimiliano - Consigliere	Si
PONSETTI Joel - Consigliere	Si
GIOVINAZZO Severino - Consigliere	Si
COURTHOUD Egidio - Consigliere	Si
FIORI Paolo - Consigliere	Si
DELLA SCHIAVA Eloise - Consigliere	Si
GRECO Roberto - Consigliere	Si
DIANO Antonino - Consigliere	Si
FEDER Luca - Consigliere	Si
CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Si
ROSAIRE Roberto - Consigliere	Giust.
SALVATORELLI Sauro - Consigliere	Si
FOIS Roberto - Consigliere	Si
BERGAMASCO Manuela - Consigliere	Si
BERTHOLIN Fabrizio - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 18
	Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. RAVASENGA Mauro.

Il Signor BAROCCO Giovanni - SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

# **REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICHE, ANALISI E APPROVAZIONE**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 16 aprile 2014 avente ad oggetto: "Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)";

VISTO l'art. 9bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) che ha modificato la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui rifiuti (TARI) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per gli immobili appartenenti ai soggetti iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

VISTO il parere espresso dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea per conto del C.E.L.V.A. in risposta ad un quesito in materia di cittadini italiani iscritti all'AIRE e pervenuto al ns. prot. n. 2679 del 2 marzo 2015;

RICHIAMATO il vigente comma 1 dell'art. 11 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che, al secondo periodo, recita:

### **Art. 11 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali**

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:

- OMISSIS
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- OMISSIS;

RICHIAMATO il vigente comma 1 dell'art. 17 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) che recita:

### **Art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:

- a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- c) del 40% per i locali adibiti a colonie estive che siano destinati ad un uso stagionale risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati in modo continuativo durante la restante parte dell'anno. Anche la presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

- e) dell'80% per le casere di aziende agricole, i locali dei caseifici o delle cooperative agricole a condizione che i relativi rifiuti di lavorazione vengano smaltiti da soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle normative vigenti, ovvero vengano recuperati nel ciclo produttivo dell'azienda agricola.

RICHIAMATO il vigente art. 11 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che recita:

#### **Art. 11 – Riduzioni**

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.

2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

DATO ATTO che occorre modificare le previsioni regolamentari secondo quanto previsto dall'art. 9bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 sopraccitato;

ATTESO che si propone di emendare il secondo periodo del comma 1 dell'art. 11 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel seguente modo (in rosso le integrazioni e barrate le cancellature):

#### **Art. 11 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali**

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:

- OMISSIS
- ~~1~~ **una ed una sola** unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato **e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza**, a condizione che non risulti locata **o data in comodato d'uso**;
- OMISSIS

ATTESO che si propone di inserire dopo il comma 1 dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) il seguente:

**1-bis. Ai sensi dell'art. 9bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), è applicata la riduzione a due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;**

ATTESO che si propone di inserire dopo il comma 2 dell'art. 11 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) il seguente:

3. Ai sensi dell'art. 9bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), è applicata la riduzione a due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATO il vigente comma 4 dell'art. 13 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che recita:

#### **Art. 13 – Riscossione della TASI**

OMISSIS

4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili dovuto dal possessore dell'immobile ed alle scadenze fissate per il pagamento della TARI per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

ATTESO che si propone di emendare il quarto comma dell'art. 13 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) nel seguente modo (in rosso le integrazioni e barrate le cancellature):

#### **Art. 13 – Riscossione della TASI**

OMISSIS

4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU ~~per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili dovuto dal possessore dell'immobile ed alle scadenze fissate per il pagamento della TARI per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante.~~ È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

CONSIDERATO che nel corso di Telefisco 2014 organizzato da Il Sole 24 Ore, il Ministero delle Finanze ha chiarito che se un immobile-merce è stato concesso in locazione, l'impresa proprietaria non avrà più la possibilità di avvalersi dell'esenzione IMU nel momento in cui l'immobile ritorni nella sua disponibilità, in quanto il bene risulterà essere divenuto commerciabile;

RITENUTO di evitare che l'esenzione IMU per gli immobili-merce possa continuare per un tempo indefinito, nei periodi in cui gli stessi non siano locati, creando una palese disparità di trattamento nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese costruttrici che posseggono immobili sfitti;

RITENUTO di dover consolidare nell'ambito di una norma regolamentare il regime impositivo degli immobili-merce nel momento in cui, dopo essere stati concessi in locazione per un periodo determinato, ritornino nella disponibilità dell'impresa e rimangano invenduti, per evitare l'insorgenza di contenziosi di difficile soluzione nei confronti delle imprese che dovessero rivendicare il diritto all'esenzione anche dopo la risoluzione di un contratto di locazione e per permettere a queste ultime di valutare attentamente l'opportunità di locare l'immobile a terzi, ove questa decisione dovesse comportare la definitiva perdita del diritto all'esenzione dall'IMU;

RICHIAMATO il parere reso dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea per conto del C.E.L.V.A. in merito e pervenuto al ns. prot. n. 2218 del 23 febbraio 2015;

RICHIAMATO il parere reso dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea per conto del C.E.L.V.A. pervenuto al ns. prot. n. 1813 del 13 febbraio 2015 nel quale viene chiarito che l'esenzione degli immobili-merce dall'imposta municipale propria, per espressa previsione normativa, si può applicare solo ai fabbricati che siano stati costruiti e che pertanto la stessa non potrà essere accordata ad un immobile che, per espresso riconoscimento effettuato dalla proprietà in sede di accatastamento, sia ancora in corso di costruzione e venga iscritto in una delle categorie catastali del gruppo "F", anziché nella categoria ordinaria attribuibile a seguito dell'ultimazione dei lavori;

RICHIAMATO il vigente art. 12 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che recita:

#### **Art. 12 – Immobili merce**

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

ATTESO che si propone di inserire dopo il comma 1 dell'art. 12 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) i seguenti:

1-bis. Nel momento in cui, dopo essere stati concessi in locazione per un periodo determinato, i fabbricati di cui al comma precedente ritornino nella disponibilità dell'impresa costruttrice e rimangano invenduti, l'impresa proprietaria non avrà più la possibilità di avvalersi dell'esenzione dall'imposta municipale propria, in quanto il bene risulterà essere divenuto commerciabile.

1-ter. Poiché l'esenzione si può applicare, per espressa previsione normativa, solo ai fabbricati che siano stati costruiti, la stessa non potrà essere accordata ad un immobile che, per espresso riconoscimento effettuato dalla proprietà in sede di accatastamento, sia ancora in corso di costruzione e venga quindi iscritto in una delle categorie del gruppo "F" (quali, per esempio, F/3 - unità in corso di costruzione e F/6 – fabbricato in attesa di dichiarazione). L'impresa proprietaria dovrà quindi proseguire nel versamento dell'imposta sulla base del valore dell'area edificabile anche a seguito dell'accatastamento in categoria "F", mentre l'esenzione come immobile-merce potrà essere accordata solo dopo la presentazione della fine lavori dell'immobile e contestuale accatastamento dell'immobile nella sua categoria di destinazione, ove lo stesso venga destinato alla vendita.

RICHIAMATO il vigente comma 4 dell'art. 20 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che recita:

#### **Art. 20 – Termini di versamento**

4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12,00, ovvero alla diversa soglia prevista dal regolamento generale delle entrate comunali, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

ATTESO che si propone di emendare il comma 4 dell'art. 20 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel seguente modo (in rosso le integrazioni e barrate le cancellature):

#### **Art. 20 – Termini di versamento**

4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € ~~12,00~~ **2,00**, ovvero alla diversa soglia prevista dal regolamento generale delle entrate comunali, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

RICHIAMATO il vigente art. 27 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) che recita:

#### **Art. 27 – Minimi riscuotibili**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, ovvero alla diversa soglia prevista dal regolamento generale delle entrate comunali, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

ATTESO che si propone di emendare l'art. 27 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) nel seguente modo (in rosso le integrazioni e barrate le cancellature):

#### **Art. 27 – Minimi riscuotibili**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € ~~12,00~~ **2,00** per anno, ovvero alla diversa soglia prevista dal regolamento generale delle entrate comunali, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

RICHIAMATO il vigente comma 6 dell'art. 13 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che recita:

#### **Art. 13 – Riscossione della TASI**

6. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, ovvero alla diversa soglia prevista dal regolamento generale delle entrate comunali, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

ATTESO che si propone di emendare il comma 6 dell'art. 13 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) nel seguente modo (in rosso le integrazioni e barrate le cancellature):

#### **Art. 13 – Riscossione della TASI**

6. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € ~~12,00~~ **2,00**, ovvero alla diversa soglia prevista dal regolamento generale delle entrate comunali, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

UDITO l'Assessore Roberto Greco intervenire illustrando le motivazioni della presente deliberazione;

Il Consigliere Sauro Salvatorelli, sino a quel momento assente, entra in aula e prende parte alla discussione scusandosi per il ritardo;

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod rilevare che in merito agli "immobili merce" nella proposta di variazione del regolamento è stata inserita la frase "dopo essere stati concessi in locazione per un periodo determinato" e che, pertanto sia necessario indicare la durata di questo periodo;

UDITO il Sindaco rispondere che tale periodo si potrà definire successivamente con una delibera di Giunta;

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod proporre di determinarlo nell'approvazione della deliberazione di determinazione delle tariffe;

UDITO l'Assessore Roberto Greco affermare che, visto che esistono diversi tipi di contratto con durata differente tra loro, il principio è che una volta affittati gli immobili, per un periodo determinato in dipendenza del relativo specifico contratto di locazione, non sono più definiti "immobili merce", ma iniziano a pagare i tributi;

UDITO il Consigliere Bruno Chaussod affermare che è corretto che una volta che gli "immobili merce" sono collocati sul mercato inizino a pagare i tributi;

DATO ATTO che è stato verificato con gli uffici, oltre che dalla lettura del parere reso dall'Avv. Fogagnolo per il CELVA che la frase "dopo essere stati concessi in locazione per un periodo determinato" è da intendersi secondo il principio che, una volta che gli "immobili merce" siano stati affittati, per un periodo determinato in dipendenza del relativo specifico contratto di locazione, non sono più definiti "immobili merce", ma iniziano a pagare i tributi;

CONSIDERATO necessario e opportuno procedere ad aggiornare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) ed il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che gli uffici hanno provveduto a redigere le bozze di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;

ESAMINATA la proposta di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) composto da n. 30 articoli che si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale nella sua interezza;

ESAMINATA la proposta di regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) composto da n. 35 articoli che si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale nella sua interezza;

ESAMINATA la proposta di regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) composto da n. 20 articoli che si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale nella sua interezza;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il regolamento interno di funzionamento del Consiglio comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 18  
Consiglieri votanti: n. 18  
Voti favorevoli: n. 18  
Voti contrari: nessuno  
Astenuiti: nessuno

VISTO l'esito della votazione;

#### DELIBERA

DI APPROVARE il testo del “Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)” composto da n. 30 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE il testo del “Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)” composto da n. 35 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE il testo del “Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)” composto da n. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che i regolamenti comunali sopraccitati verranno pubblicati, unitamente alla deliberazione che li approva, all'albo pretorio digitale del Comune;

DI STABILIRE che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2015, sostituendo i precedenti regolamenti IMU, TARI e TASI approvati precedentemente, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

DI DARE ATTO che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti approvati con la presente deliberazione sono abrogati i regolamenti precedenti e ogni altra disposizione incompatibile;

DI STABILIRE che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze mediante inserimento con procedura telematica nel Portale del Federalismo Fiscale;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nelle sezioni dedicate ai regolamenti ed ai singoli tributi;

DI DARE ATTO che responsabile per l'esecuzione del presente provvedimento è il Segretario Comunale.

DG



Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.  
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to BAROCCO Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

---

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, nel sito istituzionale di questo Comune, come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 a partire dal 02/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 02/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

---

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 02/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. RAVASENGA Mauro

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quart, 02/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_